

nistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell'11 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a*);

quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04970

DECRETO 20 giugno 2014.

Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 74/2013), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 2013, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ed in particolare l'art. 7 comma 6;

Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico (di seguito, DM 10 febbraio 2014), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, ed in particolare:

l'art. 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici siano muniti di «libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito, libretto) conforme al modello di cui all'allegato I del decreto stesso;

l'art. 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso;

Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini, presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stante la difficoltà riscontrata nella maggior parte delle Regioni a rispettare i termini stessi;

Ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di consentire alle Regioni, rispettivamente, di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorità competenti e agli operatori del settore, anche in attuazione dell'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».

2. All'art. 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05075

